

(6)

**SEZIONE PER I MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI FINO A
151 T.S.L.**

L'anno 2015 addì 1° del mese di luglio in Roma

- la CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI

e

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate:

- FEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)

- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)

- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)

hanno stipulato la presente Sezione per marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. adibite a qualunque tipo di traffico, compreso il diporto, con esclusione dei marittimi imbarcati su navi già oggetto di altro contratto collettivo di lavoro (Aliscafì, Rimorchiatori portuali, Pilotine, Bunkeraggi e Servizi portuali diversi).

PREMESSA

La presente Sezione si applica al personale di Stato Maggiore, Sottufficiali, Comuni, ai Conducenti unici ed al personale con mansioni polivalenti imbarcato su navi di ogni tipo non superiori alle 151 tonnellate di stazza lorda con esclusione del naviglio soggetto per la propria specificità, all'applicazione di Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Locali già definiti ed incluso il naviglio da diporto senza limiti di tonnellaggio.

Art. 1
Campo di applicazione

1 - La presente Sezione si applica alle navi inferiori a 151 t.s.l. che compiono servizi lungo le coste e nei porti e ad ogni altro tipo di navigazione giornaliera non superiore alle 60 miglia dal porto di armamento o capolinea ed a distanza non superiore alle 40 miglia dalla costa e al diporto senza limiti di tonnellaggio.

2 - Agli equipaggi delle medesime navi che per esigenze aziendali compiano navigazione superiore alle sei ore e/o con percorrenza superiore alle 60 miglia dal porto d'armamento o capolinea e/o a distanza superiore alle 40 miglia dalla costa verrà corrisposta l'indennità di navigazione prevista dall'art. 14 della presente Sezione.

Art. 2
Assunzione

1 - Il personale il cui rapporto di lavoro è regolato dalla presente Sezione si intende normalmente assunto a tempo indeterminato salvo diversa indicazione nel contratto di arruolamento.

2 - Il personale può essere trasferito su qualunque nave sociale anche applicata a diverso itinerario, senza che ciò comporti modifiche alla retribuzione o alle condizioni contrattuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 (Indennità di navigazione) della presente Sezione.

Art. 3
Periodo di prova

1 - All'atto dell'assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni per gli ufficiali e di 30 giorni per i sottufficiali e comuni.

2 - Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro, con diritto alla indennità contrattuale escluso il preavviso, maturato per il servizio prestato.

Art. 4
Tabelle minime di sicurezza

1 - Tenuto conto del tipo di utilizzazione della nave, il numero minimo dei componenti l'equipaggio è stabilito dall'Autorità Marittima in base alle norme del C.d.N. e relativo Regolamento.

Art. 5
Orario di lavoro

1 - L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere. Per particolari esigenze di servizio l'orario normale di lavoro può essere compreso nell'arco orario tra le 06.00 e le 20.00, con diritto di usufruire di un'ora per la consumazione dei pasti.

Art. 6
Minimi contrattuali

1 - I minimi contrattuali mensili spettanti ai marittimi a seconda del grado e delle qualifiche risultanti dal ruolo equipaggio, sono indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (Allegato 1).

2 - La paga giornaliera è ragguagliata ad un trentesimo del minimo contrattuale.

Art. 7
Straordinario

1 - Il lavoro effettuato dai componenti l'equipaggio oltre l'orario normale è considerato lavoro straordinario.

2 - I compensi orari per lavoro straordinario sono determinati dividendo il minimo contrattuale per 184, più una maggiorazione del 25% se la prestazione straordinaria si svolge in orario diurno e una maggiorazione del 30% se la prestazione straordinaria si svolge in orario festivo, notturno e notturno festivo.

Art. 8
Servizi di guardia con veglia in porto

1 - Fermo restando che la disciplina dell'organizzazione del lavoro a bordo è di competenza del Comandante, l'organizzazione dell'orario di lavoro per servizi di guardia con veglia in porto sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull'orario di lavoro e orario di riposo.

Art. 9
Indennità di contingenza

1 - L'indennità di contingenza è stata inserita nel minimo contrattuale.

Art. 10
Computo riposi compensativi e ferie

1 - Il minimo contrattuale è ragguagliato ad un ventiseiesimo per il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.

Art. 11
13^a e 14^a mensilità

1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco, una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:

- a) minimo contrattuale;
- b) valore convenzionale della panatica, come stabilito dall'art. 15;
- c) scatti di anzianità.

2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, le gratifiche natalizia e pasquale, saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

3 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.

Art. 12
Trattamento delle giornate del sabato in servizio

1 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.

2 - Il lavoro eventualmente compiuto nella giornata del sabato sarà compensato con una giornata di riposo compensativo, calcolato sulla base di 1/26 della retribuzione (minimo contrattuale, panatica convenzionale, rateo gratifica natalizia e pasquale e scatti di anzianità).

Art. 13
Scatti di anzianità/navigazione

1 - Al marittimo, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con la stessa azienda, spetterà uno scatto di anzianità/navigazione i cui importi sono indicati nell'Allegato 2. Dopo il primo biennio di navigazione, maturando ulteriori analoghi requisiti verranno corrisposti altri quattro scatti biennali i cui importi sono riportati nell'Allegato 2.

Art. 14
Indennità di navigazione

1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, quando per esigenze di servizio la nave effettua navigazione continua di durata superiore a sei ore e/o si allontana oltre sessanta miglia dal porto capolinea, al personale imbarcato verrà corrisposta una indennità di navigazione per giorno di effettivo imbarco nella misura di seguito indicata:

- Comandante - Dir. Macch. - Conduttore	€ 3,10
- 1° Ufficiale	€ 2,58
- Sottufficiale	€ 1,03
- Comune	€ 0,62
- Giovanotto	€ 0,52
- Mozzo	€ 0,34

Art. 15
Vitto - Panatica convenzionale

1 - Il vitto sarà corrisposto in contanti nella misura di € 2,58 giornaliera unica per tutto l'equipaggio. In tutti i casi in cui occorre computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:

	<i>mensili</i>	
- Comandante - Dir. Macch. - Conduttore		€ 7,75
- 1° Ufficiale		€ 6,97
- Sottufficiale		€ 5,89
- Comune		€ 4,96
- Giovanotto		€ 3,72
- Mozzo		€ 3,25

Art. 16
Giorni festivi

1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;

c) le seguenti ulteriori festività:

- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania;
- Lunedì di Pasqua;
- Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- S. Stefano (26 dicembre).

Sono considerati semi festività la Vigilia di Pasqua e la Vigilia di Natale.

Art. 17 Trattamento festività

1 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in servizio.

2 - Qualora il marittimo nei giorni predetti, presti lavoro oltre l'orario normale giornaliero, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario nelle misure stabilite dalla tabella riportata nell'Allegato 3.

3 - Nel caso in cui durante l'imbarco, per esigenze di servizio non sia stato possibile fare usufruire i riposi compensativi, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva commisurata ad 1/26 dei seguenti istituti:

- minimo contrattuale;
- valore convenzionale della panatica di cui all'art. 15;
- scatti di anzianità;
- rateo gratifica natalizia e pasquale.

Art. 18 Trattamento delle festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica

1 - Qualora una delle festività nazionali o delle festività normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile (minimo contrattuale, scatti di anzianità).

Art. 19 Ferie - Congedo matrimoniale

Ferie

1 - Per ogni anno o frazione di anno di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa azienda, ai componenti l'equipaggio saranno concessi i seguenti periodi di ferie retribuite:

- Comandante - Dir. Macch. - Conduttore: giorni 32 di calendario;
- Restante equipaggio: giorni 31 di calendario.

2 - Qualora l'armatore per ragioni di servizio non potesse concedere tutto o in parte le ferie annuali di cui sopra, corrisponderà al marittimo per ogni giornata 1/26 del minimo contrattuale, panatica convenzionale, scatti di anzianità e rateo gratifica natalizia e pasquale.

Congedo matrimoniale

1 - A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dalla azienda un congedo straordinario retribuito nella misura di giorni 8 (otto).

Art. 20 Assegni familiari

1 - Gli assegni familiari sono corrisposti ai marittimi nella misura e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di legge.

Art. 21 Corredo

1 - Qualora l'equipaggio dovesse pernottare a bordo o per guardia con veglia si provvederà a cura dell'armatore al normale corredo di cabina e di letto.

2 - Si provvederà, a cura dell'armatore, al cambio della biancheria ogni 7 (sette) giorni.

Art. 22 Indennità perdita corredo

1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali, o per la maggior parte di essi, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito entro i limiti massimi seguenti:

- Comandante - Dir. Macch. – Conduttore	€ 180,76
- Restante equipaggio	€ 154,94

2 - Per le perdite parziali gli importi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti.

Art. 23 Divise equipaggio

1 - Se prescritto dall'armatore, l'equipaggio è tenuto ad indossare la divisa mantenendola in buone condizioni. Le divise agli ufficiali, ai sottufficiali e ai comuni saranno fornite dall'armatore nel limite di una divisa all'anno.

Art. 24 Lavori per pulizia e manutenzione della nave

1 - L'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di ordinaria manutenzione e di pulizia della nave, con diritto a compenso per lavoro straordinario qualora predetti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 25 Rapporti gerarchici e disciplinari

1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti della Marina Mercantile e dalla presente Sezione.

Art. 26
Condotta del personale

- 1** - Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata; di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di seguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
- 2** - I rapporti tra i componenti l'equipaggio debbono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
- 3** - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenta.
- 4** - Tutto il personale ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di persone o cose sprovviste di regolare biglietto. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio visite in ogni parte della nave per assicurarsi della osservanza di quanto precede.
- 5** - L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza indennità di sorta e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.

Art. 27
Infrazioni disciplinari e sanzioni

- 1** - Le eventuali infrazioni del personale ai propri doveri di servizio saranno punite in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
- 2** - Le punizioni inflitte dal Comandante dovranno essere annotate sul giornale di bordo e gli interessati avranno facoltà di reclamare all'armatore oltre che all'Autorità Marittima.
- 3** - Le eventuali infrazioni del marittimo ai propri doveri di servizio saranno contestate all'interessato prima di adottare un provvedimento disciplinare. Le infrazioni più gravi, che possono comportare un provvedimento che non sia il rimprovero, verranno contestate per iscritto.
- 4** - Il marittimo ha facoltà di presentare le proprie deduzioni direttamente o tramite l'organizzazione sindacale cui aderisce; queste verranno presentate:
 - al comando della nave entro 3 giorni dalla contestazione se la contestazione delle infrazioni è avvenuta a bordo;
 - alla società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, se questa è avvenuta direttamente da parte della società. Il provvedimento disciplinare sarà notificato per iscritto all'interessato.

Art. 28
Controversie sindacali

- 1** - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede Provinciale, mediante apposita commissione paritetica che esaminerà le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
- 2** - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Art. 29
Risoluzione del contratto di arruolamento

1 - Il contratto di arruolamento può essere risolto:

- a) per volontà del marittimo;
- b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
- c) per forza maggiore o giusta causa;
- d) per colpa del marittimo.

A) Risoluzione per volontà del marittimo

2 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del marittimo prima del compimento del periodo contrattuale di imbarco, il marittimo stesso dovrà dare almeno dodici giorni di preavviso e sostenere le spese di viaggio.

3 - Termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, madre, coniuge e figli, da documentare entro 10 giorni dall'avvenuto decesso e per fatto grave da documentare e sottoporre tempestivamente alla Società, l'armatore corrisponderà al marittimo un'indennità di anzianità proporzionale alla durata del servizio prestato, nelle misure indicate nell'articolo 31. Il marittimo non potrà, peraltro, sbarcare senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima ove non sia possibile sostituirlo.

B) Risoluzione per volontà del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo

4 - Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, salvo l'obbligo del rimpatrio.

Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto dei termini del preavviso ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio e le norme sulle infrazioni disciplinari:

Preavviso

- per il Comandante – Dir. Macch. - Conduttore: 25 giorni;
- per gli Ufficiali: 18 giorni;
- per i Sottufficiali e Comuni: 12 giorni.

5 - È in facoltà dell'armatore di sostituire al preavviso una indennità pari a tante giornate di minimo contrattuale, panatica e pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, quanti sono i giorni di preavviso non osservati.

C) Risoluzione per forza maggiore o giusta causa

6 - Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoelencati, il marittimo, di qualunque grado, o i suoi aventi causa avranno diritto all'indennità di risoluzione del contratto in relazione all'anzianità maturata e a metà del preavviso con un minimo di 15 giorni complessivi di indennità:

- forza maggiore, caso fortuito;
- morte del marittimo;
- chiamata o richiamo alle armi del marittimo;
- interdizione del commercio.

7 - Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri casi sottoelencati, il marittimo o i suoi aventi causa avranno diritto all'indennità di risoluzione del contratto in relazione all'anzianità maturata con un minimo garantito di nove giorni:

- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- naufragio o altri sinistri marittimi;
- alienazione del mezzo navale.

8 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato è risolto per forza maggiore nei casi indicati all'art. 30.

D) Risoluzione per colpa del marittimo

9 - Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l'armatore è tenuto a corrispondere la sola indennità di anzianità proporzionale alla durata del servizio prestato e ove ne ricorrano gli estremi di diritto, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore.

10 - Sono considerate colpe gravi, fra l'altro, la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza.

11 - Il marittimo ha facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l'Autorità marittima e, qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità di anzianità nelle misure stabilite dal presente articolo, con il minimo garantito di 30 giorni di indennità fra indennità sostitutiva del preavviso e indennità di risoluzione del contratto.

Art. 30

Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento

1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, il rapporto di lavoro si risolve di diritto (art. 343 del Codice della Navigazione):

- a) in caso di perdita totale, ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinata da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;
- b) in caso di perdita di nazionalità della nave;
- c) in caso di vendita giudiziale della nave;
- d) in caso di morte del marittimo;
- e) quando il marittimo, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato e non può riassumere il suo posto a bordo, alla partenza della nave da un porto di approdo;
- f) quando il marittimo è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra per il servizio della nave;
- g) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima del marittimo;
- h) in caso di revoca da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela del consenso all'iscrizione nelle matricole del minore di anni 18;
- i) quando il marittimo deve essere sbarcato per ordine dell'Autorità;
- l) quando il marittimo, fuori dai casi previsti dalle lettere precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di imbarco o da un porto di approdo, salvo quanto previsto all'art. 5.

Art. 31
Trattamento di fine rapporto

1 - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto in base alle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 ed in particolare ai sensi del secondo comma dell'art. 4, costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- a) minimo contrattuale;
- b) valore convenzionale della panatica;
- c) rateo della gratifica natalizia;
- f) rateo della gratifica pasquale;
- g) scatti di anzianità/navigazione.

Art. 32
Decorrenza e durata

1 - La presente Sezione avrà valore fino al 31 dicembre 2017.

Art. 33
Trattamento di miglior favore

1 - Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.

MINIMI CONTRATTUALI

Grado	01/07/2015	01/01/2016	01/01/2017
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore	€ 1.538,83	€ 1.578,32	€ 1.605,67
1° Ufficiale	€ 1.353,84	€ 1.388,58	€ 1.412,64
Sottufficiale	€ 1.260,37	€ 1.292,72	€ 1.315,12
Comune	€ 1.123,63	€ 1.152,46	€ 1.172,43
Giovanotto	€ 981,49	€ 1.006,68	€ 1.024,12
Mozzo	€ 948,19	€ 972,52	€ 989,37

ASSICURAZIONI MALATTIE

Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge:

1) Assicurazione in caso di morte per malattia.

In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco e dipendente da malattia contratta durante l'imbarco l'armatore assicurerà le seguenti indennità:

a) se il marittimo lascia soltanto la vedova:

- Ufficiali	€ 258,23
- Sottufficiali	€ 232,41
- Comuni	€ 206,58

b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenni o solo un figlio minorenni:

- Ufficiali	€ 387,34
- Sottufficiali	€ 309,87
- Comuni	€ 309,87

più una quota di € 51,65 per ogni ulteriore figlio minorenni.

Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza figli maggiorenni, o risulti che il marittimo era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi un'indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.

2) Assicurazione per il caso di invalidità permanente.

In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per cause di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:

- Ufficiali	€ 258,23
- Sottufficiali	€ 232,41
- Comuni	€ 206,58

In caso di invalidità permanente parziale, l'indennità sarà proporzionale al grado di invalidità.

3) Ricovero ospedaliero ai familiari conviventi e a carico.

È concesso il ricovero ospedaliero ai familiari conviventi e a carico per un periodo massimo di 180 giorni per un anno solare.

Il ricovero ospedaliero sarà riconosciuto:

a) nella classe distinta immediatamente superiore alla comune ai familiari dei componenti lo

Stato Maggiore;

b) nella classe comune ai familiari dei Sottufficiali e Comuni.

Con ricovero ospedaliero si intende assorbita la prestazione di cui al quarto comma della lettera a) dell'art. 3 del Regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria ai familiari dei marittimi.

4) Fornitura medicinali in caso di malattie croniche.

La limitazione del rimborso della spesa dei medicinali, prevista dall'art. 3, lettera d) del Regolamento di assistenza sanitaria dei marittimi assicurati e loro familiari, è abrogata.

5) Assistenza sanitaria e farmaceutica a favore dei beneficiari della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486.

Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godono del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia) sarà erogata anche l'assistenza sanitaria e farmaceutica.

ASSICURAZIONI INFORTUNI

Oltre all'assicurazione obbligatoria per legge, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:

- 1) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario;
 - a tutto il personale imbarcato, una indennità pari alla differenza fra 5, rispettivamente 6 annualità di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di legge calcolato secondo la norma dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
- 2) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
 - a) una indennità in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge;
 - b) un'ulteriore indennità in capitale di € 258,23 se trattasi di Ufficiali e di € 185,92 se trattasi di Sottufficiali e Comuni.

Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di legge.

**TUTELA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
PERSONALE MARITTIMO**

Le società dell'armamento privato provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i propri dipendenti, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni, di cui all'Allegato 16 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c..

VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA, la FEDARLINEA e le Segreterie nazionali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, USCLAC e UNCDIM.

Visti

- l'accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007;

atteso che

- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;

le parti convengono che

il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.

Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.

Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.

Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.

Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del TFR.

Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.

L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.

Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.

In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:

- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.

Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.

* * * * *

Dal 1° gennaio 2010 il contributo mensile a carico del datore di lavoro è elevato all'1,5% del minimo contrattuale, per 14 mensilità all'anno.

DIRITTI SINDACALI

In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue:

- 1) Ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni Sindacali di appartenenza, possono essere costituite per ogni azienda che applica la presente Sezione, "rappresentanze sindacali" scelte fra i componenti gli equipaggi;
- 2) Per ogni azienda può essere nominato per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto, un rappresentante sindacale sino a 100 membri d'equipaggio;
- 3) Della nomina sarà data comunicazione all'armatore;
- 4) I rappresentanti sindacali che durano in carica salvo revoca per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
 - a) prospettare verbalmente o per iscritto all'armatore le questioni che possono sorgere relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali;
 - b) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
 - c) indire assemblee sulle navi previa comunicazione all'armatore e compatibilmente con le esigenze di servizio;
- 5) Eventuali problemi insoluti tra l'armatore ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive organizzazioni sindacali;
- 6) I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali;
- 7) Per l'eventuale cancellazione o mancata reinscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "norme sui turni particolari delle navi da passeggeri";
- 8) I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello statuto dei lavoratori.

**ACCESSO A BORDO DEI RAPPRESENTANTI
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI**

È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie, l'accesso a bordo delle navi.

Affissione, comunicazioni sindacali.

- 1) La società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell'equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
- 2) In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1) che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.

**DELEGHE PER RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI SINDACALI**

1 - Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quella di avvenuta ricezione da parte della Società.

3 - Lo sbarco del marittimo iscritto a turno particolare o in continuità non costituisce motivo di decadenza della validità della delega.

4 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato all'Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato, entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni Sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.

5 - L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.

6 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'uno per cento del minimo contrattuale.

**TRATTAMENTO PERSONALE MARITTIMO ADIBITO AI LAVORI
DI COMANDATA A BORDO DELLE NAVI**

1) Paga giornaliera.

Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle navi sarà corrisposta la paga giornaliera (1/30 del minimo contrattuale) prevista dal contratto collettivo di lavoro vigente per l'equipaggio della nave sulla quale i marittimi sono chiamati ad effettuare le prestazioni.

2) Panatica.

Sarà somministrato il vitto in una qualità appropriata il cui valore nutrizionale e la quantità soddisfino adeguatamente le esigenze delle persone a bordo.

Nel caso in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, sarà corrisposta una indennità di € 1,34 giornaliera.

3) Provvidenze varie.

In sostituzione ed a compenso forfettario di tutte le provvidenze varie, ad eccezione del T.F.R., riconosciute ai lavoratori che hanno rapporto di lavoro a carattere continuativo, quali le ferie, le festività infrasettimanali, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, il preavviso, sarà corrisposta una maggiorazione del 25% della paga di cui all'art. 1.

4) Lavoro straordinario.

Nel caso di prestazione oltre le otto ore giornaliere, saranno corrisposti, per le ore eccedenti, i compensi orari per lavoro straordinario nelle misure previste dal contratto di imbarco applicabile all'equipaggio della nave.

5) Istituzione turni particolari.

Ciascuna Azienda dovrà istituire un proprio turno particolare presso l'Ufficio Collocamento Gente Mare.

**SOTTOSEZIONE SPECIALE PER I MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI
CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI ANTINQUINAMENTO E DISINQUINAMENTO**

Le parti convengono di definire, nell'ambito della presente Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l., una sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi che svolgono attività di servizi di antinquinamento e disinquinamento.

*Art. 1
(Campo di applicazione)*

1. La presente Sottosezione si applica alle navi che compiono servizi di antinquinamento e disinquinamento.

*Art. 6
(Minimi contrattuali)*

1. Il minimo contrattuale spettante ai marittimi a seconda del grado e delle qualifiche risultanti dal ruolo equipaggio, sono sottoindicate.

2. La paga giornaliera è ragguagliata ad un trentesimo del minimo contrattuale.

Qualifiche	01-07-2015	01-01-2016	01/01/2017
Comandante - Conduttore	€ 1.538,83	€ 1.578,32	€ 1.605,67
Direttore di Macchina	€ 1.538,83	€ 1.578,32	€ 1.605,67
Marò	€ 1.123,63	€ 1.152,46	€ 1.172,43
Giovanotto	€ 981,49	€ 1.006,68	€ 1.024,12
Mozzo	€ 948,19	€ 972,52	€ 989,37

Il nuovo minimo contrattuale assorbe sia l'ex contingenza che l'EdR.

Trattamenti di miglior favore in atto a livello aziendale, verranno mantenuti sotto forma di assegno ad personam non assorbibili.

*Art. 14
(Indennità di navigazione)*

Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, al personale imbarcato verrà corrisposta una indennità di navigazione per giorno di effettiva presenza a bordo secondo quanto di seguito indicato:

QUALIFICHE	IND. DI NAVIGAZIONE
Comandante - Conduttore	€ 14,87
Direttore di Macchina	€ 14,87
Marò	€ 11,26
Giovanotto	€ 10,54
Mozzo	€ 9,81

Art. 19
(Ferie - Recuperi - Congedo matrimoniale)

Ferie

1. Per ogni anno o frazione di anno di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa azienda, ai componenti l'equipaggio saranno concessi i seguenti periodi di ferie, retribuite con facoltà dell'armatore di corrispondere a fine anno:

- Comandante Conduttore Dir. Macch. giorni 31 di calendario;
- Restante equipaggio: giorni 30 di calendario.

2. Le ferie saranno godute per 2/3 nel periodo di minor intensità lavorativa, il restante 1/3, compatibilmente con le esigenze aziendali, sarà goduto su richiesta del marittimo.

3. Le modalità per fruire delle ferie maturate durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza, qualora l'armatore per imprescindibili ragioni di servizio non potesse concedere tutto o in parte le ferie annuali di cui sopra, corrisponderà al marittimo per ogni giornata 1/26 della paga conglobata, panatica giornaliera, scatti di anzianità e rateo gratifica natalizia e pasquale, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

4. Per far fronte alle variazioni dei programmi lavorativi aziendali saranno previsti periodi nei quali i marittimi lavoreranno anche i sabati, domeniche e festività infrasettimanali. I riposi compensativi maturati, per prestazione lavorative effettuate nelle giornate di sabato domeniche e festività infrasettimanali, verranno goduti nel periodo di minore intensità lavorativa.

Congedo matrimoniale

1. A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dalla azienda un congedo straordinario retribuito nella misura di giorni 8 (otto).

Art. 19bis
(Reperibilità)

Tenuto conto delle specificità dei servizi antinquinamento e disinquinamento, la società richiederà al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l'obbligo in tal caso di fornire alla società le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni.

Al lavoratore in reperibilità l'azienda riconoscerà un compenso mensile come da allegata tabella.

In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato.

Il compenso suddetto è escluso da ogni istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.

QUALIFICHE	IND. DI REPERIBILITA'
Comandante – Conduttore	€ 237,57
Direttore di Macchina	€ 227,24
Marò	€ 211,75
Giovanotto	€ 201,42
Mozzo	€ 191,09

INDICE

Premessa	2
Art. 1 - Campo di applicazione	3
Art. 2 - Assunzione	3
Art. 3 - Periodo di prova	3
Art. 4 - Tabelle minime di sicurezza	3
Art. 5 - Orario di lavoro	3
Art. 6 - Minimi contrattuali	3
Art. 7 - Straordinario	4
Art. 8 - Servizi di guardia con veglia in porto	4
Art. 9 - Indennità di contingenza	4
Art. 10 - Computo riposi compensativi e ferie	4
Art. 11 - 13 ^a e 14 ^a mensilità	4
Art. 12 - Trattamento delle giornate del sabato in servizio	4
Art. 13 - Scatti di anzianità/navigazione	5
Art. 14 - Indennità di navigazione	5
Art. 15 - Vitto - Panatica convenzionale	5
Art. 16 - Giorni festivi	5
Art. 17 - Trattamento festività	6
Art. 18 - Trattamento delle festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica	6
Art. 19 - Ferie - Congedo matrimoniale	6
Art. 20 - Assegni familiari	7
Art. 21 - Corredo	7
Art. 22 - Indennità perdita corredo	7
Art. 23 - Divise equipaggio	7
Art. 24 - Lavori per pulizia e manutenzione della nave	7
Art. 25 - Rapporti gerarchici e disciplinari	7
Art. 26 - Condotta del personale	8
Art. 27 - Infrazioni disciplinari e sanzioni	8
Art. 28 - Controversie sindacali	8
Art. 29 - Risoluzione del contratto di arruolamento	9
Art. 30 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento	10
Art. 31 - Trattamento di fine rapporto	11
Art. 32 - Decorrenza e durata	11
Art. 33 - Trattamento di miglior favore	11
ALLEGATI	
All. 1 - Minimi contrattuali	12
All. 2 - Assicurazioni malattie	13
All. 3 - Assicurazioni infortuni	15
All. 4 - Tutela assicurativa integrativa personale marittimo	16
All. 5 - Verbale di accordo per la previdenza complementare	17
All. 6 - Diritti sindacali. Accesso a bordo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Deleghe per riscossione dei contributi sindacali.	19
All. 7 - Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi	21
All. 8 - Sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi che svolgono attività di antinquinamento e disinquinamento	22